CAMERA DEI DEPUTATI N. 2860-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E *AD INTERIM* DELL'AFRICA ITALIANA
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

nella seduta del 18 luglio 1952

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante Scambio di Note, il 20 marzo 1950

Presentata alla Presidenza il 20 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che vi è proposto entra di per sè nel piano degli Accordi con i quali l'Italia assunse l'amministrazione fiduciaria per la Somalia.

Accordi che furono ratificati dal Parlamento con la legge 4 novembre 1951, n. 1301, pubblicata il 7 dicembre 1951 ed entrata in vigore il successivo 24 dicembre.

Tale legge era stata preceduta dalla risoluzione del 21 dicembre 1949 delle Nazioni Unite, con la quale si decideva di affidare all'Italia l'amministrazione fiduciaria della Somalia. A ciò fera seguita, il 27 gennaio

successivo, la stipulazione a Ginevra dell'Accordo di tutela per la Somalia che è la sostanza di tutti questi rapporti. Accordo che rimaneva subordinato alla ratifica da parte dell'Italia e da parte della Assemblea delle Nazioni Unite.

Il Parlamento, con sua legge 8 febbraio 1950, n. 12, dava al Governo la formale autorizzazione per la erogazione delle prime spese necessarie per istituire nella Somalia l'amministrazione fiduciaria italiana e l'Italia poteva così assumere provvisoriamente l'amministrazione del territorio. A questo punto interviene l'Accordo 20 marzo 1950, concluso a Londra fra l'Italia e la Gran Bretagna, Accordo che è oggetto del presente disegno di legge e che reca disposizioni di carattere finanziario ed economico.

Il trapasso dei poteri in Somalia e la assunzione di fatto da parte dell'Italia dell'amministrazione, presentava per se stesso una serie di problemi di indole varia che sono di massima risolti dal presente Accordo.

L'Accordo prevede pertanto:

a) la regolazione di tutti i cosiddetti *claims* presentati o da presentarsi e derivanti da requisizioni, sequestri, ecc., operati dalle autorità britanniche durante l'occupazione;

b) restituzione allo Stato britannico della valuta East Africa ritirata in Somalia, in esecuzione del cambio con una nuova moneta;

c) emissione della nuova moneta (stampa dei biglietti e coniazione della moneta metallica).

L'Accordo dispone inoltre la rinuncia da parte del Governo britannico a qualsiasi richiesta per:

a) miglioramenti e aggiunte alle proprietà dello Stato;

b) scorte in deposito che devono esser lasciate dall'Amministrazione britannica al termine della consegna;

c) spese di assistenza o di rimpatrio sostenute in favore di italiani durante l'occupazione britannica.

In forza dell'Accordo viene costituita anche una Cassa per la circolazione monetaria per la Somalia. Alla Cassa con il presente disegno di legge, viene riconosciuta la personalità giuridica e vengono date le norme relative (articoli 3 e 4).

Tutto quanto riguarda il presente Accordo ha già avuto in linea pratica la sua attuazione a partire dal giorno 1° aprile 1950 che è il giorno indicato nell'Accordo stipulato fra i due Governi come giorno delle consegne e inizio della pratica amministrazione da parte dell'Italia.

L'onere complessivo che viene a gravare sul bilancio italiano per il presente Accordo è stato calcolato in 2.700 milioni.

È da notare che il presente disegno di legge avrebbe dovuto essere già da lungo tempo approvato dal Parlamento come di fatto era stato anche esaminato dalla II Commissione affari esteri. Ma alla sua approvazione ostava un parere negativo della IV Commissione in quanto tale Commissione aveva constatato che l'impegno di spesa comportato dal provvedimento gravava su un esercizio scaduto e che pertanto l'approvazione di esso trovava ostacolo nel principio della « annualità del bilancio ».

Senonché attualmente è intervenuto il parere favorevole della stessa Commissione in seguito a provvedimenti che hanno consentito il riesame di questo e di altri provvedimenti analoghi.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge stesso.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante Scambio di Note, il 20 marzo 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ART. 3.

Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere *A* e *B*, n. 2, dell'allegato *A* dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera *A*, ad anticipare alla Società per azioni « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia », costituita a Roma il 18 aprile 1950 la somma di lire 500 milioni, che sarà rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

ART. 4.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sarà approvato lo statuto della Cassa.

ART. 5.

All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.